

**DELIBERAZIONE 26 MARZO 2015
136/2015/R/EEL**

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI SWITCHING PER I CLIENTI FINALI TITOLARI DI PUNTI DI PRELIEVO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTERESSATI DALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 1 APRILE 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 marzo 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto legge 73/07);
- il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) di “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08) ed in particolare il suo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08) ed in particolare il suo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare, il suo Allegato (di seguito: TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012 301/2012/R/eel ed in particolare il suo Allegato A (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013 57/2013/R/com (di seguito: deliberazione 57/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) ed in particolare il suo Allegato A (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 602/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 602/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 649/2014/R/A, in particolare l’Allegato A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità promuove la concorrenza e l’efficienza dei servizi e la tutela degli interessi di consumatori e utenti nei settori elettrico e gas; inoltre, ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, l’Autorità, al fine dell’efficace svolgimento dei propri compiti, può adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati e, in funzione della promozione della concorrenza, può adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all’articolo 2, comma 1, che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 481/95, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;
- l’articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che l’Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del decreto legge 73/07 e del TIV, viene assicurato il servizio di salvaguardia ai clienti finali - che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di maggior tutela di cui all'articolo 1 comma 2 del predetto decreto - senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, del TIV, con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, l'esercente la salvaguardia è titolare del contratto di trasporto e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento; inoltre, ai sensi del comma 4.3 del ricordato articolo, nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in essere con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti aventi diritto alla salvaguardia;
- il Titolo 3 del TIV definisce le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia; con specifico riferimento alle condizioni economiche, i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia, con riferimento a ciascun punto di prelievo servito, sono non superiori alla somma de:
 - a) i corrispettivi unitari pari, per ciascuna fascia oraria, alla somma tra il prezzo risultante nel mercato del giorno prima e il parametro Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti il servizio di salvaguardia;
 - b) i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice;
- il parametro Ω , offerto nell'ambito delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti per il periodo 2014-2016, risulta differenziato nelle diverse aree territoriali e mediamente più elevato, anche in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, rispetto alle condizioni offerte nel mercato libero; ciò è coerente con la finalità del servizio di salvaguardia, il quale ha natura transitoria e i suoi corrispettivi dovrebbero incentivare la clientela servita in salvaguardia a cercare un nuovo venditore nel libero mercato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione ARG/elt 42/08 regola lo *switching*, funzionale all'esecuzione fisica di un contratto di vendita relativo a un punto di prelievo e all'attivazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia qualora ne sussistano i presupposti; in particolare, tale deliberazione definisce i criteri in ordine ai tempi e alle modalità

che i diversi soggetti coinvolti devono rispettare per ciascuna fase delle procedure di *switching*;

- nello specifico:
 - a) sono definiti modalità e tempi al fine di consentire al nuovo esercente la vendita (c.d. utente del dispacciamento entrante), che necessita di dare esecuzione fisica al contratto concluso con un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo inserito nel contratto di dispacciamento di altro utente (c.d. utente del dispacciamento uscente), di ottenere il relativo diritto a (far) prelevare presso quel punto;
 - b) in caso di scioglimento di un contratto di vendita di energia elettrica, presso un punto di prelievo (concluso nel mercato libero), si prevede che l'utente del dispacciamento uscente, che necessita di ottenere l'estinzione del diritto a (far) prelevare energia presso il predetto punto, dia comunicazione all'impresa distributrice della risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica nel mercato libero relativo a un punto di prelievo, indicando le motivazioni di risoluzione del contratto;
 - c) sono definiti modalità e tempi per l'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, qualora, a fronte della comunicazione di risoluzione del contratto di vendita di cui alla lettera b) non sia stata eseguita una corrispondente richiesta di *switching* relativa al medesimo punto di prelievo;
- le tempistiche previste per la gestione delle tre attività sopra descritte, sono finalizzate ad assicurare il buon esito delle procedure di *switching*, garantendo a tutti i soggetti coinvolti tempi certi di svolgimento, funzionali anche alla corretta attribuzione dei prelievi effettuati dai singoli clienti; in particolare, nell'individuazione dei tempi fissati per la gestione dei diversi flussi informativi, l'Autorità ha anche tenuto conto delle esigenze dei diversi soggetti interessati (l'impresa distributrice e gli esercenti la maggior tutela e salvaguardia) di gestire in tempi ragionevoli e adeguati con la propria organizzazione aziendale, il complesso flusso di dati e informazioni coinvolti nei processi di *switching*;
- con deliberazione 602/2014/R/eel, l'Autorità ha adottato una disciplina speciale in tema di *switching*, definendo tempistiche per lo svolgimento delle attività sopra richiamate in deroga rispetto alla regolazione di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08; ciò al fine di limitare i casi di temporanea attivazione del servizio di salvaguardia con riferimento a quei clienti finali che siano gestori del servizio idrico integrato;
- in particolare, con tale intervento, nell'ambito del bilanciamento delle molteplici esigenze sottese alla regolazione delle tempistiche delle procedure di *switching*, sopra richiamate, l'Autorità ha ritenuto prevalente quella di minimizzare gli oneri per il sistema idrico, contenendo le tariffe applicate agli utenti finali di tale servizio; ciò entro i limiti in cui, ovviamente, una tale tutela non determini maggiori oneri a carico del sistema elettrico, che sarebbero ingiustificati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la società Enel Distribuzione S.p.A. risulta aver risolto un contratto di trasporto con un proprio utente per inadempimento di quest'ultimo, il quale ha perso il diritto a (far) prelevare presso i suoi punti di prelievo con effetto dall'1 aprile 2015;
- sono pervenute, all'Autorità, alcune segnalazioni di clienti finali interessati da tale risoluzione, gestori del servizio idrico integrato, i quali lamentano di essersi trovati, nonostante la disciplina speciale in tema di *switching* di cui alla deliberazione 602/2014/R/eel, nella materiale impossibilità di ottenere l'esecuzione fisica del contratto di fornitura con un nuovo venditore sul mercato libero con effetto dall'1 aprile 2015; ciò in quanto: (i) in alcuni casi, Enel Distribuzione avrebbe del tutto omesso di effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 13 della deliberazione ARG/elt 04/08; (ii) in altri casi, tale comunicazione sarebbe stata tardiva, in quanto pervenuta oltre la data indicata per la presentazione della richiesta di *switching* (10 marzo 2015) da parte di un nuovo venditore finalizzata ad evitare l'attivazione del servizio di salvaguardia a partire dall'1 aprile 2015;
- in conseguenza di quanto sopra, i predetti clienti finali si troverebbero a essere serviti, con effetto dall'1 aprile 2015, nell'ambito del servizio di salvaguardia; si tratta, quindi, di una situazione del tutto eccezionale la quale presenta esigenze di del tutto analoghe a quelle già ritenute dall'Autorità meritevoli e tutelate con la deliberazione 602/2014/R/eel;
- inoltre, il numero dei soggetti interessati risulta estremamente ridotto e gestibile senza particolari difficoltà dall'impresa distributrice e dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per le attività di competenza.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare misure specifiche che, analogamente alle tutele garantite ai clienti finali gestori del servizio idrico integrato con la deliberazione 602/2014/R/eel, consentano ai clienti appartenenti a tale tipologia, interessati dalla risoluzione del contratto di trasporto sopra richiamato, di poter ottenere celermente l'esecuzione dell'eventuale nuovo contratto di fornitura concluso sul mercato libero, in modo tale da non consentire l'attivazione del servizio di salvaguardia o, nei casi ciò non fosse possibile, di minimizzarne il periodo di erogazione;
- sia, a tal fine, necessario adottare disposizioni in deroga alla regolazione dello *switching* di cui alle deliberazioni ARG/elt 42/08 e 602/2014/R/eel;
- il predetto intervento rivesta, con obiettiva evidenza, carattere di straordinaria urgenza, attesa l'imminenza della data dell'1 aprile 2015, in cui, in assenza di un intervento dell'Autorità, per i predetti clienti finali sarà attivato il servizio di salvaguardia che comporterebbe l'erogazione di tale servizio per almeno un mese

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento si applica ai punti di prelievo nella titolarità di ciascun cliente finale gestore del servizio idrico integrato, interessato dalla risoluzione del contratto di trasporto richiamato nella motivazione del presente provvedimento.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni delle deliberazioni ARG/elt 4/08, ARG/elt 42/08, del TIS e del MTI.

Articolo 2

Procedure straordinarie di switching relativo ad un punto di prelievo nella titolarità dei clienti finali gestori del servizio idrico integrato

- 2.1 Nei casi di risoluzione del contratto di trasporto di cui all'articolo 1, in deroga a quanto previsto al comma 3.3, lettera a) della deliberazione ARG/elt 42/08, la richiesta di *switching* per i punti di prelievo nella titolarità del cliente finale gestore del servizio idrico integrato avente decorrenza l'1 aprile 2015 può essere presentata all'impresa distributrice entro il 27 marzo 2015. L'utente richiedente deve indicare che la richiesta è relativa a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali gestori del servizio idrico integrato.
- 2.2 L'impresa distributrice, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 marzo 2015, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 2.1 il rigetto ovvero l'avvenuta esecuzione della richiesta di *switching*, confermando, in quest'ultimo caso, la data di *switching*.
- 2.3 L'impresa distributrice, entro e non oltre il medesimo termine di cui al comma 2.2, comunica al Gestore del SII l'anagrafica modificata e corretta per i punti di prelievo oggetto di *switching* ai sensi del medesimo comma 2.2.
- 2.4 Il Gestore del SII, entro e non oltre il 30 marzo 2015, trasmette agli utenti del dispacciamento interessati l'anagrafica e i CRPU modificati e corretti a seguito dello *switching* dei punti di prelievo di cui al comma 2.2.

Articolo 3

Procedure straordinarie per l'erogazione del servizio di salvaguardia per i punti di prelievo nella titolarità di clienti finali gestori del servizio idrico integrato

- 3.1 Per i mesi di aprile e maggio 2015 nel caso, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali gestori del servizio idrico integrato, sia attivato il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 4/08

a seguito di risoluzione del contratto di trasporto di cui all'articolo 1, è data facoltà ad un nuovo utente del dispacciamento di richiedere, in qualsiasi giorno, lo *switching* dei medesimi punti di prelievo fino al penultimo giorno lavorativo del mese di maggio. In tal caso lo *switching* decorrerà dal secondo giorno lavorativo la data in cui è pervenuta la richiesta.

- 3.2 Con riferimento a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria, alla data di *switching* di cui al precedente comma l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta delle misure.
- 3.3 L'impresa distributrice entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3.1, informa l'esercente la salvaguardia, l'utente del dispacciamento richiedente e il gestore del SII dell'esecuzione della richiesta e indica la data di decorrenza della stessa.
- 3.4 L'impresa distributrice adempie agli obblighi in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, e pertanto provvede:
 - a) per i punti di prelievo non trattati su base oraria a rendere disponibile il dato di misura rilevato ai sensi del comma 3.2, o una stima dello stesso in caso di mancata rilevazione, al nuovo e al precedente utente del dispacciamento entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione del dato;
 - b) in relazione a ciascun punto di prelievo trattato su base oraria, con riferimento alla messa a disposizione dei flussi periodici dei dati di misura nel mese in cui è pervenuta la richiesta di cui al comma 3.1, a rendere disponibili al nuovo utente del dispacciamento e al precedente utente del dispacciamento i dati di misura afferenti ai giorni in cui ciascun utente risulta essere stato associato ai punti di prelievo nel mese in cui è pervenuta la richiesta;
 - c) entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3.1, a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento le informazioni di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 42/08.
- 3.5 Ai fini della regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento:
 - a) con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, ai fini della determinazione dei CRPU, il gestore del SII adempie agli obblighi di cui al comma 38bis.2 del TIS, utilizzando le informazioni ricevute dall'impresa distributrice ai sensi del comma 3.2, della deliberazione 57/2013/R/com; sono regolate nell'ambito della prima sessione di conguaglio utile le partite economiche dovute ad una errata attribuzione convenzionale ex-ante dei consumi risultanti dalle procedure previste ai sensi del presente articolo;
 - b) con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, ai fini dell'aggregazione delle misure di energia elettrica i dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 37.1, lettera b) e 38.1, lettera b) del TIS sono determinati coerentemente con quanto previsto ai sensi del precedente comma 3.4, lettera b).
- 3.6 Le comunicazioni di cui al comma 3.4 devono essere effettuate utilizzando i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni